



**UNIONE**  
**PROVINCIA DI SONDRIO**  
**CONFCOMMERCIO**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI

# STATUTO

Approvato in data 21-10-1974 - atto dott. Mario Moroni Notaio in Sondrio con modifiche ed integrazioni approvate in data 5-12-1983 - atto dott. Mario Moroni Notaio in Sondrio; in data 28-11-1994 - atto dott. Angelo Andrea Auletta Notaio in Delebio; in data 12-11- 2007 - atto dott. Giulio Vitali Notaio in Morbegno; in data 30-05-2016 – atto dott. Giulio Vitali Notaio in Morbegno.

## **Testo integrato con le modifiche approvate in data 25-03-2024 atto dott. Giulio Vitali Notaio in Morbegno**

### **PREAMBOLO**

#### **PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

1. L'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
  - b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
  - c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio propugna nel Paese;
  - d) la solidarietà, all'interno del sistema di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  - e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
  - f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
  - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
  - h) l'uropeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
  - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
  - b) impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
  - c) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
  - d) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
  - e) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
  - f) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Unione;
  - g) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
  - h) dovere di garantire l'immagine ed il rispetto dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.



## TITOLO I

### COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZE

#### Art. 1

È costituita l'UNIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO denominata anche "Unione" oppure "Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Sondrio", oppure "Confcommercio Sondrio".

L'Unione ha sede nel comune di Sondrio ed ha durata illimitata.

L'attuale indirizzo è in via del Vecchio Macello n. 4/C.

Possono essere istituite sedi periferiche o rappresentanze in tutti i Comuni della Provincia di Sondrio.

L'Unione non ha scopo di lucro e deve mantenersi autonoma e neutrale rispetto a partiti e movimenti politici comunque organizzati.

In relazione ai propri fini statutari l'Unione può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ferma restando in ogni caso la propria autonomia decisionale e amministrativa.

Nell'ambito del rapporto confederativo e comunque nel rispetto delle proprie prerogative statutarie, economiche, finanziarie e patrimoniali così come previste dall'articolo 8 comma 3 dello Statuto Confederale, l'Unione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio - Imprese per l'Italia", ovvero "Confederazione", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

L'Unione costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede ed unità locali nella Provincia di Sondrio, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto Confederale.

L'Unione adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

L'Unione è retta dalle norme contenute nel presente Statuto.

#### Art. 2

Scopi dell'Unione sono:

- la promozione e lo sviluppo dei settori economici che in essa si organizzano;
- la tutela e la rappresentanza a livello provinciale delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro.
- favorire le relazioni tra gli associati per la risoluzione dei problemi di comune interesse ed eventualmente promuovere azione conciliativa tra gli stessi anche tramite gli Enti Bilaterali e la procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio;
- lo studio, la promozione e la realizzazione di iniziative economiche dirette a stimolare l'incremento della produttività e la razionalità nelle aziende degli associati, favorendone lo sviluppo e la prosperità;
- la ricerca di nuove forme di collaborazione fra gli associati, atte a migliorarne l'attività ed il lavoro;
- la designazione di propri rappresentanti o delegati in commissioni o

consessi, presso Enti od Autorità, quando lo richieda l'interesse degli associati e tale rappresentanza sia ammessa;

- l'assistenza alle aziende associate per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- l'assistenza e la rappresentanza degli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altro accordo di carattere economico o finanziario;
- lo svolgimento in via complementare delle seguenti attività:
  - 1) assistenza diretta e consulenza in materia di lavoro e previdenza con particolare riferimento a:
    - a) tenuta e regolarizzazione dei documenti e tutti gli adempimenti conseguenti e connessi, anche in conformità al disposto dell'art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12;
    - b) rapporti contrattuali tra aziende e lavoratori dipendenti anche con riguardo alla predisposizione dei contratti, alle assunzioni a tempo determinato, all'apprendistato;
    - c) assistenza per il contenzioso;
  - 2) assistenza diretta e consulenza in materia legale, fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria, prestata agli associati tanto sul piano generale, quanto su quello specifico delle singole aziende;
  - 3) prestazione di servizi di formazione e di informazione, anche tramite la realizzazione e diffusione di pubblicazioni e periodici, su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori.

Per la prestazione dei servizi di cui sopra l'Unione può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di società, associazioni, istituti ed enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese e dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale e comunque ogni altro servizio utile alle aziende, concorrendo a tali attività con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

L'Unione potrà indirizzare i propri servizi anche ad enti o società al di fuori del sistema associativo, ma che siano comunque sinergici ed utili allo sviluppo imprenditoriale ed ambientale della Provincia di Sondrio. L'Unione, infine, ha il diritto-dovere di partecipare e di condividere l'indirizzo politico-strategico delle società partecipate e ad essa collegate, nonché di controllare la gestione anche amministrativa e contabile delle società medesime;

- la costituzione e la cura di Organi Collegiali per la risoluzione di controversie tra imprenditori, tra essi e i lavoratori e tra essi ed i consumatori;
- l'espletamento di ogni altro compito, che per deliberato degli organi statutari o per legge, sia ad essa affidato.

## TITOLO II

### SOCI E STRUTTURA DELL'UNIONE

#### Art. 3

Possono far parte dell'Unione, in qualità di soci, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche comunque costituite, che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo nei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi nella Provincia di Sondrio, ivi comprese le attività ausiliarie o sussidiarie, quali agenti e rappresentanti, mediatori e simili e le altre attività economiche di mercato e professionali.

Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella provincia di Sondrio, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Possono inoltre assumere la qualifica di socio dell'Unione anche le imprese di cittadini di paesi extra comunitari, nel rispetto delle condizioni di reciprocità previste dalle norme internazionali.

È ammesso che il socio deleghi un membro del proprio nucleo familiare, notoriamente con lui collaboratore, a sostituirlo ed a rappresentarlo



a tutti gli effetti associativi, ivi compreso l'elettorato attivo e passivo. L'elettorato attivo o passivo può essere esercitato dai soci iscritti da almeno 3 mesi.

Le società e gli Enti regolarmente costituiti sono rappresentati dal loro legale rappresentante, che può delegare in sua vece o un socio o un dirigente della rappresentata.

#### **Art. 4**

Chi possiede i requisiti per far parte dell'Unione deve chiederne l'ammissione, sottoscrivendo una scheda di adesione, completata con tutti i dati da questa richiesti e versare la quota associativa per l'anno in corso.

#### **Art. 5**

Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione all'Unione attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta la incondizionata accettazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Comitato dei Garanti, nonché dello Statuto e dei deliberati degli Organi confederali.

#### **Art. 6**

La valutazione dei requisiti di ammissibilità del socio e la relativa decisione sono attribuite alla Giunta Esecutiva che può delegare il Direttore dell'Unione il quale, nei casi dubbi, riferirà comunque alla Giunta Esecutiva che deciderà discrezionalmente, nell'interesse dell'Unione entro 90 giorni.

In caso di decisione negativa è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Generale che deciderà inappellabilmente, nella sua prima riunione, previo il parere del Comitato dei Garanti.

#### **Art. 7**

L'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non intervenga esplicito atto di rinuncia, mediante lettera raccomandata, entro il 30 novembre.

In questo caso il recesso dalla qualifica di socio diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere dell'Unione e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi. Il socio è tenuto al versamento dei previsti contributi associativi entro la data stabilita annualmente dai competenti Organi dell'Unione.

Ciascun socio, che entra a far parte dell'Unione, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4, dello Statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

Il mancato versamento dei contributi associativi determina la morosità del socio e l'Unione può esercitare nei suoi confronti tutte le azioni tendenti al recupero dei contributi non riscossi.

Il mancato pagamento dei contributi associativi determina, comunque, la decadenza della sua qualità di socio.

#### **Art. 8**

Il socio ha facoltà di recedere anche senza il rispetto dei termini di cui all'articolo precedente:

- a) in caso di definitiva cessazione dell'attività;

- b) in caso di trasferimento dell'azienda in località non compresa nella zona di competenza dell'Unione.

#### **Art. 9**

Annualmente il Consiglio Generale su proposta della Giunta Esecutiva, determina i contributi associativi da richiedersi a ciascun socio, stabilendo pure le modalità di riscossione.

#### **Art. 10**

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio di ogni anno ed il socio è tenuto al pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso qualunque sia la data della sua ammissione o recessione dall'Unione.

#### **Art. 11**

Il socio può esercitare i propri diritti statutari e richiedere l'assistenza dell'Unione solo se in regola con il pagamento dei contributi associativi. Si considera comunque in regola, fino alla chiusura della campagna associativa, il socio che abbia pagato i contributi dell'anno precedente. La posizione di socio ed il relativo contributo associativo sono intransmissibili ad eccezione del trasferimento a causa morte.

Il valore del contributo medesimo è altresì non rivalutabile.

#### **Art. 12**

A carico del socio, che violi i propri obblighi, possono essere applicati dalla Giunta Esecutiva, sentito il parere del Comitato dei Garanti e con deliberazione motivata:

- a) la diffida;
- b) la sospensione a tempo indeterminato dall'appartenenza all'Unione e dall'esercizio delle cariche sociali;
- c) l'esclusione.

In particolare l'esclusione può essere deliberata in caso di:

- gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi dell'Unione;
- gravi violazioni delle norme statutarie e del Codice Etico confederale;
- comportamenti del socio che danneggino materialmente o moralmente l'Unione.

La deliberazione ha effetto dalla comunicazione al socio e contro la medesima il socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica della delibera della Giunta

Esecutiva, al Consiglio Generale, che deciderà inappellabilmente, previo il parere consultivo del Comitato dei Garanti.

#### **Art. 13**

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti, nell'ambito delle sue attribuzioni.

## **STRUTTURA DELL'UNIONE**

#### **Art. 14**

All'interno dell'Unione i soci:

- a) a seconda del tipo di attività esercitata danno vita alle ASSOCIAZIONI, GRUPPI E SINDACATI DI CATEGORIA;
- b) in relazione alla suddivisione geografica della Provincia di Sondrio, compongono le ASSOCIAZIONI MANDAMENTALI.

Possono altresì far parte della struttura dell'Unione quelle Associazioni, Gruppi, Sindacati e Federazioni tra imprenditori, munite di Statuto la cui compatibilità con quello dell'Unione viene riconosciuta dal Consiglio Generale.

#### **Art. 15**

Le ASSOCIAZIONI, GRUPPI E SINDACATI DI CATEGORIA osservano i principi ispiratori e perseguono il raggiungimento dei fini dello Statuto dell'Unione e di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" nell'ambito della



particolare attività per cui sono costituiti, in modo che in ciascuno di essi si esprima, nella forma più diretta ed efficace, la volontà degli iscritti che li compongono.

#### **Art. 16**

Le ASSOCIAZIONI MANDAMENTALI comprendono i soci di ciascun mandamento, osservano i principi ispiratori e perseguono il raggiungimento dei fini dello Statuto dell'Unione e di "Confcommercio- Imprese per l'Italia" in rapporto alle particolari situazioni ed esigenze locali ed ambientali, curando un armonico ed integrativo rapporto fra le necessità specifiche della loro zona e quelle più generali dell'Unione nella Provincia.

#### **Art. 17**

Le Associazioni, i Gruppi e i Sindacati di categoria sono costituiti dalle aziende appartenenti ai singoli settori di attività.

Le aziende per le quali non sia stato costituito un apposito Gruppo, Sindacato di categoria o Associazione di categoria, sono riunite in due Gruppi comprendenti l'uno le "ATTIVITÀ VARIE COMMERCIALI" e l'altro le "ATTIVITÀ VARIE NON COMMERCIALI".

La costituzione delle Associazioni, Gruppi e Sindacati di categoria avviene dietro richiesta delle aziende interessate ed è sottoposta per l'autorizzazione alla Giunta Esecutiva, la quale ha pure la facoltà, udito il parere degli appartenenti, di fondere uno o più Gruppi costituiti, oppure di approvarne le suddivisioni in conformità alle esigenze organizzative dell'Unione.

#### **Art. 18**

Le Associazioni, i Gruppi e i Sindacati di categoria hanno un proprio Statuto in piena coerenza ed osservanza dei principi ispiratori, dei valori e delle regole democratiche contenute nello Statuto dell'Unione e di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed eleggono democraticamente nel loro interno un Presidente ed eventualmente un Organo Direttivo. Lo Statuto delle Associazioni, Gruppi e Sindacati di categoria, dovrà prevedere le modalità e i tempi di costituzione e di svolgimento delle assemblee, al fine di recepire le istanze provenienti dalla base associativa e riportare le stesse al Consiglio Generale.

Le Associazioni Mandamentali hanno un proprio Statuto, in piena coerenza ed osservanza dei principi ispiratori, dei valori e delle regole democratiche contenute nello Statuto dell'Unione e di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed eleggono, nel loro interno, un Presidente ed un Organo Direttivo.

La durata di tali cariche e degli organi è quinquennale.

Le Associazioni, i Gruppi, i Sindacati di categoria e le Associazioni Mandamentali non hanno autonomia amministrativa, salvo casi particolari stabiliti dal Consiglio Generale che può anche decidere eventuali autonomie di spesa.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELL'UNIONE**

#### **Art. 19**

L'Unione esplica la propria attività attraverso i seguenti organi:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- b) IL CONSIGLIO GENERALE
- c) LA GIUNTA ESECUTIVA
- d) IL PRESIDENTE
- e) I REVISORI DEI CONTI
- f) IL COMITATO DEI GARANTI

Presso l'Unione tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni. Vengono comunque considerate ricoperte

per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **Art. 20**

Gli Organi Associativi collegiali e monocratici sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di gravi violazioni del presente Statuto e di quello Confederale.

I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato). I candidati, su richiesta dell'Unione, si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti e a fornire tutte le informazioni all'uopo necessarie.

#### **Art. 21**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale e di Direttore, ricoperte nell'ambito dell'Unione, sono incompatibili con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che, per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica, si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

L'assunzione di incarichi o di mandati incompatibili con la carica di componente di un organo associativo, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

Il Consiglio Generale può derogare alle suddette incompatibilità esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale medesimo.

Non sussiste incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Unione.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 22**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti, in regola col pagamento dei contributi associativi.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i nuovi soci iscritti nell'anno in corso, purché l'iscrizione sia avvenuta almeno 3 mesi prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea stessa.

Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni regolarmente prese in Assemblea e conformi alle disposizioni del presente Statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

#### **Art. 23**

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 24**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, anche su proposta della Giunta Esecutiva o del Consiglio Generale.

Il Presidente dovrà comunque convocare l'Assemblea ordinaria dei soci ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà + 1 dei componenti della Giunta Esecutiva o del Consiglio Generale, oppure almeno il 5% dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

#### **Art. 25**

La convocazione dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria viene effettuata dal Presidente dell'Unione su conforme deliberazione del Consiglio Generale adottata con maggioranza dei componenti, oppure quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

**Art. 26**

L'Assemblea è organo sovrano nella definizione degli indirizzi e della programmazione generale delle attività e le sue deliberazioni sono vincolanti per i soci e tutti gli Organi Sociali.

L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare su ogni argomento che abbia particolare rilevanza sindacale, associativa o organizzativa.

**Art. 27**

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modifiche del presente Statuto;
- b) sul recesso da "Confcommercio - Imprese per l'Italia";
- c) sullo scioglimento dell'Unione.

**Art. 28**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso pubblicato sul giornale dell'Unione o a mezzo comunicazione scritta, anche tramite P.E.C. o mail, inviata almeno 8 giorni prima del giorno fissato, o con altre forme di pubblicità che la Giunta Esecutiva ritiene idonee.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati oltre la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può avvenire un'ora dopo a quella fissata per la prima seduta, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

**Art. 29**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative alle modifiche del presente Statuto sono prese a maggioranza del 75% dei voti, previa conforme deliberazione del Consiglio Generale adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative al recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono prese a maggioranza del 75% dei suoi componenti, previa conforme deliberazione del Consiglio Generale adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Le votazioni possono avvenire per:

- scrutinio segreto;
- appello nominale;
- alzata di mano.

La modalità della votazione è di volta in volta decisa dall'Assemblea.

**Art. 30**

L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento dell'Unione di Sondrio.

**CONSIGLIO GENERALE****Art. 31**

I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dai Presidenti delle Associazioni, Gruppi e Sindacati di categoria di cui all'articolo 15;
- b) dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali, di cui all'articolo 16;
- c) da coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Sondrio, che siano soci dell'Unione;
- d) dal Presidente in carica dei seguenti organismi provinciali: Sondrio Confidi al Terziario Società Cooperativa, 50 & Più Fenacom, Gruppo Giovani Imprenditori e Gruppo Terziario Donna;
- e) da n. 1 consigliere per ogni Associazione, anche Mandamentale, Gruppo o Sindacato di categoria con più di 300 associati;
- f) da un massimo di n. 10 consiglieri cooptati, con specifica delibera del Consiglio Generale, scelti tra:
  - Associazioni, Gruppi o Sindacati di categoria meritevoli di ulteriore rappresentanza a seguito dell'attività svolta nell'ambito associativo;
  - enti collegati riconosciuti dall'Unione, diversi dalle società, nonché persone che si siano distinte nel mondo imprenditoriale e professionale.

I componenti del Consiglio Generale non possono portare delega.

In caso di perdita da parte del consigliere del titolo di rappresentanza che ha determinato la sua nomina, il Consiglio Generale deciderà sulla sua sostituzione anche in relazione alle cariche da quest'ultimo eventualmente ricoperte in altri Organi dell'Unione.

**Art. 32**

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Unione che lo convoca ogni volta che lo ritiene necessario e tutte le volte che lo richiedono almeno un terzo dei suoi componenti o un terzo dei membri della Giunta Esecutiva o il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 33**

È valida la seduta del Consiglio Generale, in prima convocazione, quando sono presenti, anche in modalità di audio-video conferenza, oltre la metà dei suoi membri e, in seconda convocazione, che può essere fatta un'ora dopo quella fissata per la prima riunione, quando sono presenti, anche in modalità di audio-video conferenza, almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni riguardanti l'elezione di cariche sociali o nomine di persone devono avvenire per scrutinio segreto, fatte salve diverse modalità stabilite dal Consiglio Generale.

**Art. 34**

Le convocazioni del Consiglio Generale devono essere fatte mediante avviso, scritto, anche tramite P.E.C. o mail, diramato agli interessati almeno 5 giorni prima di quello della convocazione.

In caso di particolari urgenze è ammessa pure la convocazione telefonica. Qualora il Consiglio sia stato convocato in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Qualora il Consiglio Generale si svolga esclusivamente in modalità audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo.

Resta inteso che in qualunque caso dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. Coloro che partecipano al Consiglio in audio-video



conferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti al Consiglio.

#### Art. 35

Spetta al Consiglio Generale:

- a) sentito il parere del Comitato dei Garanti, nominare fra i suoi componenti il Presidente dell'Unione e non più di due Vicepresidenti, uno dei quali eventualmente Vicario;
- b) nominare i restanti componenti della Giunta Esecutiva;
- c) elaborare, d'intesa con la Giunta Esecutiva e nel rispetto delle deliberazioni assembleari, gli indirizzi generali e la programmazione delle attività a cui deve ispirarsi l'azione dell'Unione;
- d) esaminare ed approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre e il conto consuntivo entro il 30 giugno predisposti dalla Giunta Esecutiva, inoltrandoli a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" come previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera l) dello Statuto Confederale. L'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi Elettivi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, deve essere certificato da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali, che sia in posizione di terzietà.
- e) esaminare e deliberare con la maggioranza del 75% dei suoi componenti le proposte di modifica dello Statuto, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento dell'Unione sottoposte alla decisione dell'Assemblea dei Soci;
- f) proporre, per quanto di competenza, la nomina dei propri rappresentanti in seno agli organi amministrativi e/o di controllo delle società controllate, collegate e/o partecipate;
- g) decidere, su proposta della Giunta Esecutiva, i contributi e le quote associative annuali da richiedere a ciascun socio;
- h) decidere sui ricorsi circa la mancata ammissione dei soci da parte della Giunta Esecutiva e sui ricorsi contro l'applicazione dei provvedimenti disciplinari;
- i) nominare e revocare il Direttore, su proposta condivisa del Presidente e della Giunta Esecutiva;
- j) stabilire l'importo di spesa per il funzionamento degli organi statuari anche con riguardo ad eventuali rimborsi a titolo forfetario ai soggetti che hanno un ruolo attivo nello svolgimento delle attività associative;
- k) deliberare circa l'istituzione di commissioni e di comitati tecnici consultivi di particolare rilevanza associativa;
- l) nominare i componenti del Comitato dei Garanti;
- m) attribuire alle Associazioni, anche Mandamentali, Gruppi e Sindacati di categoria che compongono l'Unione eventuali deroghe di autonomia amministrativa, solo in casi particolari e per giustificate necessità o particolari finalità;
- n) stabilire, nel rispetto dello Statuto dell'Unione, i principi ed i criteri fondamentali di funzionamento di ogni Associazione, Gruppo, Sindacato di categoria e Mandamento, al quale dovranno attenersi i relativi Statuti;
- o) proporre le linee di indirizzo sui contratti collettivi di lavoro territoriali;
- p) ratificare lo svolgimento di atti di straordinaria amministrazione da parte della Giunta Esecutiva, in casi di comprovata urgenza e necessità;
- q) provvedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

### GIUNTA ESECUTIVA

#### Art. 36

I componenti della Giunta Esecutiva, compresi il Presidente e i Vicepresidenti dell'Unione, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Presidente e non più di due Vicepresidenti dell'Unione;
- b) non più di sei componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio interno;
- c) non più di due componenti eletti per cooptazione a discrezione della Giunta Esecutiva nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle Associazioni, dei Gruppi, dei Sindacati di categoria e dei Mandamenti.

Salvo che il Consiglio Generale non decida diversamente, l'elezione della Giunta Esecutiva avviene secondo tre distinte votazioni: la prima per l'elezione del Presidente, la seconda per l'elezione dei due Vicepresidenti e la terza per l'elezione dei rimanenti componenti.

La Giunta viene convocata dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario, con avviso scritto ai componenti inviato anche tramite P.E.C. o mail almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. Per casi o questioni urgenti è ammessa la convocazione telefonica.

Qualora la Giunta Esecutiva sia stata convocata in un luogo fisico e sia stata consentita anche la partecipazione in audio-video conferenza, in detto luogo deve trovarsi almeno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Qualora la Giunta Esecutiva si svolga esclusivamente in modalità audio-video conferenza, non occorre che il Presidente e il Segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo.

Resta inteso che in qualunque caso dovranno essere utilizzati dei mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in conformità al presente statuto. Coloro che partecipano alla Giunta Esecutiva in audio-video conferenza e/o esprimono il loro voto in via elettronica sono considerati intervenuti alla Giunta.

La Giunta è validamente costituita con la presenza, anche in modalità di audio-video conferenza, di oltre la metà dei suoi membri, delibera a maggioranza relativa; in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

È presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente Vicario.

#### Art. 37

Spetta alla Giunta Esecutiva di:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale e di ogni altro provvedimento inteso al conseguimento degli scopi sociali e specificatamente tutti i compiti relativi all'ordinaria amministrazione dell'Unione;
- b) svolgere, in casi di comprovata urgenza e necessità, atti di straordinaria amministrazione salvo ratifica da parte del Consiglio Generale;
- c) ratificare l'assunzione di nuovo personale effettuata dal Direttore;
- d) approvare i regolamenti interni;
- e) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni da sottoporre per approvazione al Consiglio Generale;
- f) decidere, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio Generale, la destinazione dei rimborsi spesa anche forfetari per il funzionamento degli Organi Statutari. A tal fine, potrà approvare anche specifici regolamenti;
- g) proporre, in accordo con il Presidente dell'Unione, il nominativo del Direttore al Consiglio Generale per la relativa decisione di nomina;
- h) decidere in ordine all'ammissione dei soci così come previsto dall'articolo 6 del presente Statuto;
- i) deliberare l'applicazione nei confronti del socio dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del presente Statuto;
- l) provvedere alla designazione ed alle nomine dei rappresentanti dell'Unione in consessi, enti o commissioni;
- m) indire e organizzare manifestazioni ritenute utili per l'Unione.

**Art. 38**

Di tutte le deliberazioni degli organi collegiali devono essere tenuti regolari registri verbali.

**IL PRESIDENTE****Art. 39**

Il Presidente rappresenta l'Unione ad ogni effetto di legge e statutario; ne ha la firma che può delegare.

La carica di Presidente ha una durata di cinque anni. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi dall'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Il Presidente dell'Unione non può ricoprire contemporaneamente anche la carica di Presidente di Mandamento, Associazione, Gruppo o Sindacato di categoria, per cui, una volta nominato, dovrà rinunciare alle eventuali cariche sino ad allora ricoperte.

Il Presidente compie gli atti relativi alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva.

Nei casi di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente vicario.

Inoltre:

- a) rappresenta l'Unione davanti alle autorità locali e di fronte agli enti pubblici, statali e parastatali ed a ogni altro ente regolarmente costituito;
- b) stipula, eventualmente con l'intervento dei Presidenti delle categorie interessate, i contratti di lavoro riguardanti una o più categorie del commercio;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva;
- d) vigila sul buon funzionamento dei servizi dell'Unione, di cui ne promuove lo sviluppo, e sugli atti amministrativi e contabili;
- e) esercita, in caso di comprovata urgenza e necessità, i poteri della Giunta Esecutiva, sottoponendo obbligatoriamente alla medesima le relative decisioni per ratifica;
- f) esercita i poteri che gli sono eventualmente delegati dalla Giunta Esecutiva;
- g) propone, in accordo con la Giunta Esecutiva, la nomina e la revoca del Direttore;
- h) adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

**I VICEPRESIDENTI**

Con le modalità previste al precedente art. 35, vengono nominati non più di due Vicepresidenti, uno dei quali assume eventualmente la carica di Vicepresidente Vicario e svolge la funzione di rappresentanza anche legale dell'Unione in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al vicepresidente Vicario la Giunta Esecutiva può attribuire poteri di firma in materia finanziaria.

**IL DIRETTORE****Art. 40**

Il Direttore sovrintende ed è responsabile di tutti i servizi ed uffici dell'Unione e adotta le disposizioni che ritiene necessarie per assicurarne il regolare funzionamento. È capo del personale, procede alle assunzioni, promozioni, inquadramenti e provvedimenti disciplinari con successiva ratifica della Giunta Esecutiva, propone i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, partecipa con voto consultivo ai lavori degli Organi Sociali.

Ha inoltre funzione di collegamento, coordinamento e controllo della qualità dei servizi eventualmente erogati da società controllate, collegate e/o partecipate, nel rispetto delle autonomie e attribuzioni delle società medesime. Il Direttore è anche corresponsabile del buon funzionamento degli Organi Sociali, svolgendo un ruolo di gestione tecnico funzionale e di garanzia della struttura. A tal fine contribuisce alla proposizione dell'azione politica e sindacale dell'Unione. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di organo associativo collegiale o monocratico ricoperto presso ogni livello del sistema Confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema Confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Il Direttore è responsabile della segreteria degli Organi Sociali e svolge la funzione di Segretario delle Associazioni anche Mandamentali, Gruppi e Sindacati di categoria. Quest'ultima funzione può essere delegata ad altra persona.

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Art. 41**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri (tre effettivi e due supplenti), nominati dal Consiglio Generale. I componenti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Esso ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Unione e ne riferisce agli altri Organi Sociali.

Può partecipare, senza voto, alle riunioni del Consiglio Generale.

In occasione della sua prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, il Collegio provvede a nominare - nel suo interno - il proprio Presidente, che deve essere scelto tra i membri effettivi e deve essere iscritto all'albo professionale dei revisori.

Non possono ricoprire la carica di revisore dei conti, i membri del Consiglio Generale, della Giunta Esecutiva ed il Presidente.

**COMITATO DEI GARANTI****Art. 42**

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Consiglio Generale tra coloro che si sono distinti nel mondo imprenditoriale e professionale della Provincia di Sondrio per competenza ed equità, estranei al Consiglio Generale e alla Giunta Esecutiva.

In occasione della prima riunione il Comitato provvede a nominare, al suo interno, il proprio Presidente, che deve essere un avvocato iscritto all'albo e scelto tra i membri effettivi.

Il Comitato è chiamato a esprimere, dopo opportune consultazioni, un parere preventivo riguardo alle candidature alla carica di Presidente ed eventualmente di Vicepresidente dell'Unione e proporre poi il nominativo o i nominativi al Consiglio Generale per l'elezione.

Esprime pareri consultivi, anche su richiesta degli altri Organi dell'Unione e del Direttore, su questioni rilevanti che contraddistinguono la vita dell'Unione.



Giudica altresì quale amichevole compositore su tutte le questioni e controversie che non siano riservate dal presente Statuto ad altri Organi. I componenti del Comitato dei Garanti non possono far parte degli altri Organi dell'Unione.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

#### Art. 43

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo sono in legittimo possesso dell'Unione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo, fino a che non sono erogate per le finalità contemplate nello Statuto.

#### Art. 44

Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- a) quote associative ovvero Contributi associativi ordinari e altri contributi dei soci;  
a-bis) contributo associativo integrativo annuale Contrin nella quota di propria spettanza;  
a-ter) apposito Contributo di adesione contrattuale previsto dal CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri simili contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4, dello statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7, dello Statuto confederale;  
a-quater) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
- b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e di partecipazione;
- c) somme ricavate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

#### Art. 45

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Generale approva il conto consuntivo, su progetto adottato dalla Giunta Esecutiva dell'Unione.

#### Art. 46

Durante la vita dell'Unione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### Art. 47

L'esercizio di ogni carica è svolto a titolo gratuito.

Il Consiglio Generale può di volta in volta, in casi aventi caratteri di eccezionalità, deliberare il rimborso delle spese sostenute.

## TITOLO V

### RAPPORTI CON IL SISTEMA CONFEDERALE

#### Art. 48

Nell'ambito del rapporto confederativo esistente con "Confcommercio - Imprese per l'Italia", l'Unione si impegna:

- al pagamento della propria quota associativa al sistema Confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia";

- a rappresentare la Confederazione nel proprio territorio provinciale, con particolare attenzione ai valori espressi dalla Confederazione stessa;
- ad utilizzare il logo di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", accettando le norme previste all'articolo 18, comma 2, lett. i) dello Statuto Confederale, ed a riconoscere e rispettarne lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti, nonché i deliberati degli Organi Confederali;
- ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio - Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 40 e 41 dello Statuto Confederale;
- ad accettare le norme Confederali in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Confederale.

Trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Confederale in materia di nomina di un delegato e di commissariamento, fermo restando che tali provvedimenti potranno essere adottati da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e riconosciuti dall'Unione solo alla presenza di gravi e oggettivamente fondati casi di:

- a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
- b) carenze organizzative e/o amministrative;
- c) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto Confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi Sociali elettivi, nonché con i principi del Codice Etico;
- d) criticità nello svolgimento della vita associativa.

#### Art. 49

L'Unione riconosce il valore rappresentativo di "Confcommercio Lombardia - Imprese per l'Italia - Unione Regionale", e provvede al finanziamento di quest'ultima sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali e/o pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.

## TITOLO VI

### SCIoglimento

#### Art. 50

Lo scioglimento dell'Unione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, previa deliberazione del Consiglio Generale, con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci.

La stessa Assemblea, con la medesima maggioranza, provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità della liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Unione per qualunque causa il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Sondrio, li 25 marzo 2024